N. **6620-910-6442-6450-6452-6491-6495**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 20 ottobre 2000

(Relatore: **SINISI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 6620

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 dicembre 1999 (v. stampato Senato n. 4243)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

LA LOGGIA, VEGAS, PIANETTA, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BRUNI, BUCCI, CAMBER, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D'ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MINARDO, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERA, PORCARI, RIZZI, ROTELLI, SCHIFANI, SCOPELLITI, SELLA di MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VENTUCCI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 7 dicembre 1999

NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 910, 6442, 6450, 6452, 6491 e 6495 si vedano i relativi stampati.

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

N. 910, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, SIMEONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti commerciali di società italiane e a capitale misto italiano e straniero con i Paesi dell'est nonché sui finanziamenti e sulle tangenti di intermediazione a enti e a partiti politici italiani

Presentata il 15 maggio 1996

N. 6442, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REBUFFA, STAJANO, SARACA, ERRIGO, SANZA, LAMACCHIA, SELVA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività del KGB in Italia

Presentata il 12 ottobre 1999

N. 6450, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANZIONE, MASTELLA, DI NARDO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività dei servizi segreti stranieri in Italia nel periodo storico intercorrente tra gli accordi di Yalta e la caduta del muro di Berlino

Presentata il 13 ottobre 1999

N. 6452, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSONE, VOLONTÈ, TERESIO DELFINO, GRILLO, BUTTIGLIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività spionistica del KGB in Italia e sui finanziamenti illeciti provenienti dai Paesi dell'Est europeo

Presentata il 13 ottobre 1999

N. 6491, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CREMA, BOSELLI, ALBERTINI, CEREMIGNA, SERGIO FUMAGALLI, PARENTI, VILLETTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sulle connessioni con il fenomeno comunemente definito « Tangentopoli »

Presentata il 21 ottobre 1999

N. 6495, d'iniziativa del deputato SELVA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di spionaggio, anche industriale, di indebita influenza politica e di finanziamento di movimenti politici svolte in Italia da Paesi ostili alla NATO

Presentata il 21 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge n. 6620, già approvata al Senato nella stessa versione con la quale viene oggi presentata in quest'Aula, propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

L'oggetto della proposta di legge è ben definito all'articolo 1, comma 1, che così recita: « È disposta ...una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti ».

Come è stato già riferito in Senato, le finalità dell'inchiesta sono quelle di accertare il significato reale delle schede contenute nel *dossier*, la loro attendibilità, e le responsabilità politiche ed amministrative connesse alle attività di spionaggio espletate dal KGB in Italia e l'efficacia delle misure di contrasto poste in essere dai nostri apparati di sicurezza.

A questa proposta erano abbinate altre proposte di legge volte essenzialmente al medesimo fine, ma con un oggetto ed un contenuto talvolta più ampio, in altri casi più limitato. La Commissione ha ritenuto unanimemente di dover convergere sul testo già approvato dal Senato sul quale si è sviluppato l'ulteriore *iter* procedurale.

Hanno militato a favore di questa scelta ragioni eminentemente di celerità nel prosieguo dei lavori, in ciò favoriti anche dall'approfondita discussione già svolta nell'altro ramo del Parlamento.

È stato quindi agevole l'ulteriore corso che ha consentito di licenziare rapidamente il testo che oggi viene sottoposto all'esame dell'Aula.

Quanto al merito del provvedimento rinvio alla relazione svolta in Commissione, posto che il testo non ha subito alcuna modifica emendativa essendo stati respinti o ritirati i pochi emendamenti presentati.

Sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni III, IV e V. Residua una sola questione che ritengo doveroso sottoporre all'attenzione dell'Aula, ovvero la compatibilità dei tempi necessari per la istituzione della Commissione di inchiesta e per lo svolgimento dei suoi lavori, che sono fissati dall'articolo 2, comma 2, della proposta in esame in « sei mesi dal suo insediamento e comunque non oltre sette mesi dalla entrata in vigore della presente legge », con i limiti temporali oggettivi di questa legislatura.

Questa è la sintesi del lavoro svolto che mi ha consentito di ricevere il mandato della Commissione a riferire favorevolmente in quest'Aula.

SINISI, *Relatore*

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

NULLA OSTA

TESTO approvato dal Senato della Repubblica	TESTO della Commissione
ART. 1.	ART. 1.
1. È disposta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico e amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin e ai suoi contenuti.	*Identico.*
2. L'inchiesta è svolta da una Commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.	
3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle due Assemblee, tra i componenti della Commissione.	
4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta.	
5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.	
ART. 2.	ART. 2.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.	*Identico.*
2. La Commissione, entro sei mesi dal suo insediamento e comunque non oltre sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude i propri lavori presentando al Parlamento la relazione, o le relazioni, sui risultati delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1. A maggioranza dei suoi compo	

nenti delibera la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

ART. 3.

1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

5. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione istituita con la presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che

ART. 4.

Identico.

collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

ART. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa intesa con i Presidenti delle due Camere.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 7.

Identico.

DDL13-6620A
Lire 500